Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 5 ottobre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1973, n. **582**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per le conserve alimentari, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 582. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari, con sede in Roma, via Archimede n. 59, viene autorizzato ad acquistare l'appartamento avente la totale estensione di mq. 340 circa, di proprietà della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, in liquidazione, con sede in Roma, via Verona n. 9, al prezzo di L. 52.880.000, oltre imposte e tasse.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 51. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1973.
Scioglimento del consiglio comunale di Novoli.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Novoli (Lecce), al quale la legge assegna 20 membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari di diversa ispirazione politica che, tuttavia, riuscirono ad eleggere gli organi ordinari d'amministrazione dell'Ente.

Successivamente la giunta municipale veniva a perdere il sostegno della originaria maggioranza.

In tale situazione, sorgevano gravi difficoltà in ordine alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

Le adunanze consiliari, all'uopo indette, per i giorni 22 e 24 marzo 1973 riuscivano infruttuose.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio comunale di Novoli di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, la competente sezione decentrata di controllo con provvedimento 26 marzo 1973, n. 10675 — notificato ai singoli consiglieri, come risulta dalla deliberazione 5 aprile 1973 del su menzionato consiglio comunale — disponeva, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la convocazione dell'organo consiliare per il giorno 5 aprile 1973, ai fini della deliberazione del bilancio, assegnando, nel contempo, un termine di giorni trenta per l'approvazione del bilancio stesso.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo in quanto la disposta adunanza del 5 aprile 1973 riusciva infruttuosa.

Nel termine fissato, il predetto consiglio comunale non deliberava il bilancio.

Pertanto, la sezione decentrata di controllo regionale — constatato l'infruttuoso decorso del termine assegnato all'ente, nella misura consentita — con decisione 2 maggio 1973, numero 16004, ha nominato, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Il prefetto, ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, in quanto il consiglio comunale di Novoli, malgrado l'intervento sollecitatorio dell'organo regionale di controllo, è rimasto carente in ordine al bilancio del 1973, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 giugno 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Novoli (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giacomo Taveri.

Roma, addì 12 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Novoli (Lecce) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale, ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 giugno 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Novoli è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Taveri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1973

LEONE

TAVIANI

(11501)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1973.
Scioglimento del consiglio comunale di Nola.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla civica amministrazione di Nola si è determinata da lungo tempo una grave situazione di crisi a causa della mancanza nel consiglio di una omogenea e sicura maggioranza.

Tale crisi ha ovviamente pregiudicato il normale funzionamento del civico consesso, rendendolo, infine, carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1973.

Infatti, portato all'esame del consiglio nella seduta del 1° marzo 1973, il bilancio non poteva essere approvato, non avendo ottenuto la prescritta maggioranza di voti favorevoli.

Il prefetto, allora, considerato che i termini di legge per la approvazione del bilancio, nonostante la proroga disposta dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, erano scaduti, con decreto in data 9 marzo 1973, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 20 marzo 1973, ai fini dell'esame del bilancio, con l'espressa diffida che se non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine di trenta giorni, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nell'anzidetta seduta, però, il bilancio riportava nuovamente 15 voti favorevoli e 15 contrari e, pertanto, non poteva essere approvato.

Essendo, poi, decorso inutilmente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale a norma del citato art. 4 della legge n. 964, il prefetto, con decreto in data 4 maggio 1973, ha sospeso il consiglio stesso e ne ha proposto lo scioglimento nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea gestione dell'ente.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1973 malgrado fossero scaduti i termini fissati dalla menzionata legge n. 964 e prorogati in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalla mancanza di una omogenea e sicura maggioranza in seno a quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che, nella specie, ricorrano gli estremi per lo scioglimento del consiglio comunale di Nola, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della citata legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 luglio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nola ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Giusso del Galdo.

Roma, addì 12 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Nola (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, ché ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 luglio 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nola è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Giusso Del Galdo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1973

LEONE

TAVIANI

(11499)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Artena.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Artena, al quale per legge sono assegnati 20 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva prevalenza numerica.

La giunta municipale fu eletta, il 2 agosto 1970, in virtù di una intesa raggiunta fra tre raggruppamenti consiliari provvisti peraltro della sola metà dei seggi consiliari.

L'amministrazione potè tuttavia funzionare, pur tra contrasti e difficoltà, fino all'inizio del corrente anno, quando i cennati contrasti presero ad acuirsi e pregiudicando la normale attività del civico consesso lo hanno reso infine carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1973.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 28 febbraio 1973 — entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato in base alla proroga concessa dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 — la competente sezione regionale di controllo, con telegramma in data 10 aprile 1973 diffidò il sindaco ad adottare i provvedimenti necessari per la sollecita deliberazione del citato atto.

La giunta municipale, con deliberazione n. 114 del 17 aprile 1973 predispose il progetto di bilancio, che, sottoposto allo esame del consiglio comunale il giorno 19 dello stesso mese non conseguì l'approvazione.

La sezione di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Roma, con provvedimento n. 05224 in data 25 aprile 1973, procedette quindi alla nomina di un commissario *ad acta* con l'incarico di disporre, in via sostitutiva, la convocazione del consiglio per la deliberazione, entro il termine massimo di trenta giorni dalla convocazione stessa, del citato documento contabile.

Il predetto commissario, con deliberazione in data 8 maggio 1973, convocò, per il successivo giorno 14 maggio, il consiglio in seduta straordinaria con l'esplicita avvertenza, notificata ai singoli consiglieri, che la convocazione stessa veniva effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e che, pertanto, in caso di ulteriore inadempimento, si sarebbe provveduto in via sostitutiva all'approvazione del documento contabile, con la conseguente adozione, da parte del competente organo statale, del provvedimento di scioglimento del consiglio stesso.

Nella menzionata seduta e nelle successive tenutesi il 13, 14 ed il 22 giugno 1973 il consiglio, a causa, rispettivamente, del persistere delle divergenze manifestatesi tra i vari gruppi politici e della mancanza del *quorum* prescritto, non fu in grado di adottare il provvedimento *de quo* che, di conseguenza, venne deliberato dal commissario regionale il 28 giugno 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della ripetuta legge n. 964 del 1969.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo che si erano verificati i presupposti previsti dalla legge, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della citata legge n. 964 del 1969 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Artena in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 31 agosto 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Artena (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pompeo Longobardi.

Roma, addì 12 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Artena (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale, ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 31 agosto 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Artena è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pompeo Longobardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1973

LEONE

TAVIANI

(11500)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Sostituzione di un componente la commissione per l'esame delle domande di iscrizione all'albo dei concessionari del servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, che prevede la costituzione della commissione per l'esame delle domande di iscrizione all'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la revisione periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione degli iscritti dall'albo medesimo;

Visto il proprio decreto 3 febbraio 1973, portante norme per la formazione e tenuta dell'albo suddetto;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, registro n. 35 Finanze, foglio n. 71, concernente la costituzione della commissione anzidetta;

Considerato che il direttore di divisione dott. Orlando Paoloni, è stato collocato a riposo, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

La dott.ssa Liliana Muci, direttore di divisione, addetta al servizio relativo all'imposta comunale sulla pubblicità, è nominata componente della anzidetta commissione, in sostituzione del dott. Orlando Paoloni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1973
Registro n. 48, foglio n. 66

(11503)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1973.

Commisurazione dell'imposta sugli spettacoli al prezzo ridotto dei biglietti d'ingresso a mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro per le finanze ed altre manifestazioni similari venduti a prezzo ridotto dalle ditte espositrici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto l'art. 20 del suindicato decreto, il quale consente che, per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività venduti a prezzo ridotto a categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta;

Considerato che le mostre e fiere campionarie; le esposizioni scientifiche, artistiche ed industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro per le finanze ed altre manifestazioni similari, tra l'altro, mettono in vendita, a favore delle ditte espositrici, biglietti d'ingresso a prezzo ridotto;

Ritenuto che le menzionate ditte costituiscono, ai sensi del predetto art. 20, una categoria di partecipanti inquadrabile nella ipotesi prevista dalla norma;

Decreta:

Art. 1.

Per i biglietti d'ingresso alle mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro per le finanze ed altre manifestazioni similari di qualunque specie, venduti a prezzo ridotto alle ditte espositrici, l'imposta sugli spettacoli è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(11430)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in comune di Laterza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Taranto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 maggio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona Gravina e Burrone prospiciente l'antico centro abitato sita nell'ambito del comune di Laterza (Taranto);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Laterza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il complesso « Gravina di Laterza », letto del fiume Lato, offre numerosi aspetti di notevole bellezza naturale, oltre ad interesse sia dal punto di vista geologico, sia dal punto di vista faunistico: vi si riscontra, infatti, la sopravvivenza di una fauna avicola e terrestre ormai rara nel bacino del Mediterraneo. In questa zona, oltre ai succennati caratteri di bellezza naturale e di spiccato interesse geologico, c'è da aggiungere e considerare la mirabile opera di fusione tra i suddetti aspetti e l'azione creatrice dell'antica popolazione rivelantesi nel centro storico (resti delle mura del paese XIV secolo; palazzo Marchesale XIV-XVII secolo; artistica fontana cinquecentesca; Duomo XV secolo; chiesa del Purgatorio XVIII secolo; altre chiesette e chiese rupestri; aspetti di architettura spontanea anche con tradizioni arabe, con balaustre e balconi particolarmente elaborati; grotte-cantine, giardini pensili eccetera).

Il complesso delle antiche case, e di resti di mura, arroccato sui ripidi bordi della gravina, mette in risalto l'andamento irregolare del grandioso fenomeno geologico sia orizzontalmente che verticalmente con una serie di terrazzamenti; conferisce al tutto un notevole valore estetico ed evidenzia infine la tradizione storico e costruttiva degli antichi abitanti.

Numerosi punti di osservazione dell'intero paesaggio e da diverse direzioni si offrono naturalmente e spontaneamente al turista ed al cittadino. Vari « belvederi » esistono nell'ambito del paese antico, altri in campagna lungo i bordi della gravina. Il lungo ponte moderno, inoltre, sulla medesima gravina, facilmente accessibile dal pubblico con i normali mezzi di comunicazione, offre una completa e suggestiva visione d'insieme;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Laterza, comprendente il nucleo dell'antico centro abitato, la gravina del fiume Lato, la zona dei Cappuccini e parte del centro urbano ivi incluso il ponte belvedere sul fiume Lato o gravina ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Tratto A-B - dall'incrocio di via Asilo con piazza V. Emanuele all'incrocio con la via che conduce al ponte sulla gravina, attraverso via Galilei;

Tratto B-C - dall'incrocio di via Galilei con la strada che porta al ponte sulla gravina e, attraverso questo, fino a circa 170 metri, misurati lungo il prolungamento dell'asse del ponte;

Tratto C-D - parte dal punto *C*, con un angolo di 90° rispetto al predetto prolungamento dell'asse del ponte, costeggia la gravina ed incontra il punto *D* a circa metri 620 dal punto *C*. Il tratto è rettilineo.

Tratto D-E-F - dal punto *D* all incrocio con la strada dei Cappuccini, prosegue lungo la predetta strada, comprende il preventorio vigilato e la pineta, fino allo incrocio con la strada per Ginosa.

Tratto F-G - dal punto *F*, per la via Cristoforo Colombo, fino al largo Fontana.

Tratto G-A - dal largo Fontana, attraverso via Asilo, si chiude nel punto *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione per la tutela delle bellezze naturali di Taranto.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Laterza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 settembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Taranto

L'anno 1969, il giorno 28 maggio, alle ore 10 si è riunita, nell'apposita sala dell'amministrazione provinciale di Taranto (Palazzo del Governo) la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali per discutere il seguente argomento:

LATERZA (Taranto): ricostruzione fabbricato Serini Benedetto. Vincolo panoramico della zona della Gravina e del burrone prospiciente l'antico centro abitato.

(*Omissis*).

Per quanto sopra la commissione, sempre con la votazione a maggioranza di voti e con l'astensione del sindaco di Laterza, riconosciuto che tale zona ha i requisiti previsti dal comma terzo dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di insieme della provincia di Taranto, la zona del territorio comunale di Laterza, comprendente il nucleo dell'antico centro abitato, la gravina del fiume Lato, la zona Cappuccini e parte del centro urbano ivi incluso il ponte belvedere sul fiume Lato o gravina, meglio delimitata con linea a tratteggio e punto nella planimetria che si allega al presente verbale secondo la poligonale elencata nel foglio annesso.

(*Omissis*).

Tratto A-B - dall'incrocio di via Asilo con piazza V. Emanuele all'incrocio con la via che conduce al ponte sulla gravina, attraverso via Galilei.

Tratto B-C - dall'incrocio di via Galilei con la strada che porta al ponte sulla gravina e, attraverso questo, fino a circa 170 metri, misurati lungo il prolungamento dell'asse del ponte.

Tratto C-D - parte dal punto *C*, con un angolo di 90° rispetto al predetto prolungamento dell'asse del ponte, costeggia la gravina ed incontra il punto *D* a circa metri 620 dal punto *C*. Il tratto è rettilineo.

Tratto D-E - dal punto *D* all'incrocio con la strada dei Cappuccini, prosegue lungo la predetta strada comprende il preventorio vigilato e la pineta, fino all'incrocio con la strada per Ginosa.

Tratto F-G - dal punto *F*, per la via Cristoforo Colombo, fino al largo Fontana.

Tratto G-A - dal largo Fontana, attraverso via Asilo, si chiude nel punto *A*.

(11583)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1973.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vigo Antonio, Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazioni di cauzione per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Antonio Vigo, con sede in Milano alla via Sismondi, 104, ha chiesto a suo tempo di effettuare, tra gli altri, il pagamento anticipato di fr.b. 492.000, per l'importazione di merci di cui alla voce doganale 02.01, di cui al Mod. B-Import n. 1-323.358, in data 6 agosto 1970, della Banca del Monte di Milano, sede di Milano;

Ritenuto che la ditta Antonio Vigo non ha importato alcuna merce a scarico del Mod. B-Import sopra specificato;

Considerato che la ditta sopra menzionata, per quanto molteplici volte richiestane dal servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi non ha fornito alcuna giustificazione o chiarimento a riguardo, nè ha ritenuto di presentare alcuna deduzione scritta al « Verbale di accertamento di trasgressioni in materia valutaria - di scambi con l'estero » elevato dal detto servizio ispettorato addì 31 agosto 1971 e notificatole nei modi di legge;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione, nella misura del 5 % del controvalore in lire italiane di fr.b. 492.000 (quattrocentonovantaduemila) costituita a mezzo fidejussione della banca del Monte di Milano, sede di Milano, di cui al Mod. B-Import n. 1-323.358, del 6 agosto 1970.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(11505)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VII Giornata del vino italiano - Vinitaly », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Giornata del vino italiano - Vinitaly », che avrà luogo a Verona dal 5 al 9 dicembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 settembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(11507)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1973.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo;

Viste le note n. 6127 del 22 agosto 1973 e n. 6128 del 22 agosto 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara con le quali viene chiesta la sostituzione del dott. Leone Leoni, presidente del suddetto organo collegiale e del dott. Giuseppe Prosperini, vice presidente — perchè collocati a riposo — rispettivamente con il dott. Luigi Trimarchi, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e con il dottor Francesco Colaci, vice direttore;

Decreta:

Il dott. Luigi Trimarchi, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo, in sostituzione del dott. Leone Leoni; il dott. Francesco Colaci, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara è chiamato a far parte della medesima commissione in sostituzione del dott. Giuseppe Prosperini, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11582)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1973.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore grafico in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale in da 26 luglio 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore grafico in provincia di Roma, a decorrere dal 1° settembre 1972;

Considerato che, per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende appartenenti al settore predetto nella citata provincia, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato in data posteriore alla entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e che alla data medesima permaneva in quella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende del settore grafico in provincia di Roma, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e terminato fra la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e quella di entrata in vigore del presente decreto, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 29 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11606)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SADAM, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro e Jesi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. SADAM, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro e Jesi, con effetto dal 1° novembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SADAM, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro e Jesi, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11605)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° maggio 1972;

Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1973 e 8 maggio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 4 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Abel Ernesto Parentini Posse, console di Argentina a Venezia.

(11431)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Leonard C. W. Figg, console generale di Gran Bretagna a Milano.

(11432)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ian Thomas Steven, O.B.E., console di Gran Bretagna a Palermo.

(11433)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. José Isaac Garcia Ghirelli, console di Argentina a Roma.

(11434)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Francesco Cattaneo, vice console di Liberia a Milano.

(11435)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alexander Riddell Sinclair, console generale di Gran Bretagna a Genova.

(11436)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Fulvio Anzellotti, console onorario del Belgio a Trieste.

(11437)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alfred Kolb, console della Repubblica federale di Germania a Genova.

(11438)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Francesco Tazzi, console onorario di Honduras a Como.

(11439)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 settembre 1973:

Stasi Porzia, notaio residente nel comune di S. Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani.

Operamolla Nicodemo, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Corato, distretto notarile di Trani.

Niutta Carlo, notaio residente nel comune di Scaletta Zanclea, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina.

Lalli Vincenzo, notaio residente nel comune di Soriano Calabro, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Santa Croce di Magliano, distretto notarile di Campobasso.

Troise Gianfranco, notaio residente nel comune di Lizzano, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto.

Monticelli Dora Maria, notaio residente nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto.

Torricella Luca, notaio residente nel comune di Cumiana, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto.

(11584)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-291 del 21 agosto 1973 relativa alle carte di credito utilizzabili all'estero.

(11467)

Il Ministero del commercio con l'estero comunica che di concerto con il Ministero del tesoro ha provveduto, con decreto 24 giugno 1972, a sostituire il secondo e il terzo comma dell'art. 21 del decreto ministeriale 20 aprile 1961 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1961) con un comma unico relativo alle nuove modalità per la determinazione degli aumenti periodici di stipendio spettanti ai dipendenti dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

(11468)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 323, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Cuozzo Giovanni avverso il provvedimento del provveditore agli studi di Foggia n. 14199 in data 24 luglio 1965, con il quale fu respinto il ricorso gerarchico dell'interessato avverso la graduatoria predisposta per l'insegnamento della stenografia e della dattilografia per l'anno scolastico 1965-66 presso l'istituto professionale per il commercio di Foggia.

(11585)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tiarno di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1973, il comune di Tiarno di Sopra (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(11521)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1973, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 66.857.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11522)

Autorizzazione al comune di Cassiglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1973, il comune di Cassiglio (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.672.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11523)

Autorizzazione al comune di Valtorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1973, il comune di Valtorta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.984.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(11524)

Autorizzazione al comune di Pieve di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1973, il comune di Pieve di Cento (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.893.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(11525)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 2 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	564,25	564,25	563,78	564,25	563,50	564,30	563,95	564,25	564,25	564,25
Dollaro canadese	561,25	561,25	560,70	561,25	560,50	561,35	560,70	561,25	561,25	561,25
Franco svizzero	186,80	186,80	186,60	186,80	187 —	186,90	186,75	186,80	186,80	186,80
Corona danese	98,90	98,90	98,70	98,90	98,75	98,85	98,80	98,90	98,90	98,90
Corona norvegese	102,42	102,42	102,25	102,42	102,30	102,50	102,38	102,42	102,42	102,42
Corona svedese	134,25	134,25	134,30	134,25	134,25	134,30	134,13	134,25	134,25	134,25
Fiorino olandese	224,68	224,68	224,50	224,68	224,20	224,75	224,57	224,68	224,68	224,68
Franco belga	15,315	15,315	15,31	15,315	15,30	15,35	15,31	15,315	15,31	15,30
Franco francese	133,12	133,12	133,50	133,12	133,10	133,15	133,10	133,12	133,12	133,10
Lira sterlina	1362,05	1362,05	1363 —	1362,05	1360,50	1362 —	1361,40	1362,05	1362,05	1362,05
Marco germanico	233,80	233,80	234,25	233,80	233,90	233,70	233,69	233,80	233,80	233,80
Scellino austriaco	31,54	31,54	31,535	31,54	31,50	31,55	31,53	31,54	31,54	31,54
Escudo portoghese	24,1550	24,1550	24,25	24,1550	24,15	24,20	24,18	24,1550	24,15	24,15
Peseta spagnola	9,9460	9,9460	9,95	9,9460	9,90	9,95	9,9405	9,9460	9,94	9,94
Yen giapponese	2,1240	2,1240	2,13	2,1240	2,12	2,15	2,10	2,1240	2,12	2,12

Media dei titoli del 2 ottobre 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	107,975
Redimibile 3,50% 1934	99,650
» 3,50% (Ricostruzione)	89,875
» 5% (Ricostruzione)	95,275
» 5% (Riforma fondiaria)	94,60
» 5% (Città di Trieste)	94,550
» 5% (Beni esteri)	93,70
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,125
» 5,50% » » 1968-83	90,975
» 5,50% » » 1969-84	95,80
» 6% » » 1970-85	99 —
» 6% » » 1971-86	98,65
» 6% » » 1972-87	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	98,750
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,55
» 5% (» 1° aprile 1978)	94,725
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,30
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,975
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	564,10
Dollaro canadese	560,975
Franco svizzero	186,775
Corona danese	98,85
Corona norvegese	102,40
Corona svedese	134,19
Fiorino olandese	224,625
Franco belga	15,312
Franco francese	133,11
Lira sterlina	1361,725
Marco germanico	233,745
Scellino austriaco	31,535
Escudo portoghese	24,167
Peseta spagnola	9,943
Yen giapponese	2,112

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 Mod. 241 D.P. — Data: 16 giugno 1972; Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Sondrio. — Intestazione: Alesiano Athos, nato a Tirano il 21 dicembre 1929. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale. L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 settembre 1973

(11386)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « Agostino Maresca » di Torre del Greco, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6/III.51/20-3941, in data 24 settembre 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero «Agostino Maresca» di Torre del Greco (Napoli), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(11466)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Edilizia », con sede in Molfetta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 luglio 1973, il dott. Pietro Bonaduce è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Edilizia », con sede in Molfetta (Bari), in sostituzione del dott. Michele Sarcina, che non è più in condizione di espletare l'incarico per motivi di ufficio.

(11469)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1973, registro n. 8 bilancio Trasporti, foglio n. 261, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso straordinario in data 6 ottobre 1971 prodotto dalla soc. Paolo Scoppio e figlio avverso il provvedimento n. IV/A/04537 del 15 aprile 1971, con il quale la ex direzione compartimentale M.C.T.C. per la Puglia, nel variare le modalità dell'esercizio precario, da parte delle ferrovie Calabro-Lucane, di otto autolinee in concessione alla ricorrente, ebbe ad escludere la medesima da qualsiasi partecipazione ai servizi stessi.

(11546)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1973, registro n. 8 bilancio Trasporti, foglio n. 259, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario in data 26 gennaio 1972 prodotto dal sig. Scialdone Luigi avverso il provvedimento 13 novembre 1971, n. 20014/300/CE con il quale la ex direzione compartimentale M.C.T.C. per la Campania ha dichiarato il ricorrente decaduto dalla concessione delle autolinee Le Cave-Caserta e Toro Funaro-Caserta, a norma dell'art. 34, lettera *a*), della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

(11547)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1973, registro n. 8 bilancio Trasporti, foglio n. 260, su conforme parere del Consiglio di Stato, sono stati accolti i ricorsi straordinari depositati in data 12 aprile 1968 dai signori Calzone Vittoria e Calzone Nicola avverso la deliberazione del consiglio comunale di Mileto n. 55 del 12 novembre 1967 e tutti gli atti precedenti del procedimento conclusosi con la revoca e l'attribuzione ai signori Corso Rocco e Annaccarato Francesco Antonio delle licenze di autonoleggio già assegnate ai ricorrenti.

(11545)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 28 gennaio 1969 dalla signora D'Amico Concetta nata Angrisani, operaia comune in servizio presso la manifattura tabacchi di Cava dei Tirreni, contro la sanzione disciplinare della riduzione della retribuzione nella misura di 1/10, per la durata di un mese, inflittale dal direttore dell'anzidetta manifattura con ordine di servizio del 16 settembre 1968.

(11390)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto successivo, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 31 luglio 1971 dalla signora Tolesino Nunziatina nata Quarantiello avverso il suo mancato inquadramento nel ruolo del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previsto dalla legge 30 maggio 1970, n. 361.

(11391)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° gennaio 1973 all'11 gennaio 1973 all'importazione da paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenia, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 19 giugno 1973, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 4322, numero della tariffa 11.02-D-VII, statistica codice 11.02-683 (cereali soltanto spezzati di miglio) colonna VI, prelievo da Paesi terzi dell'11 gennaio 1973, leggere « 770,00 » anzichè « 770,25 »;

pag. 4322, numero della tariffa 11.02-E-II-b, statistica codice 11.02-865 (cereali schiacciati; fiocchi: di altri cereali: di segala) colonna VI, prelievo da Paesi terzi dell'11 gennaio 1973, leggere « 4.166,85 » anzichè « 4.166,35 ».

(11470)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1973 al 26 aprile 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 851/73, n. 875/73, n. 918/73, n. 932/73 e n. 1076/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-4-1973 al 4-4-1973	Paesi terzi 5-4-1973	Paesi terzi dal 6-4-1973 al 25-4-1973	Paesi terzi 26-4-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-4-1973 al 4-4-1973	SAMA, PTOM, ... 5-4-1973	SAMA, PTOM, ... dal 6-4-1973 al 25-4-1973	SAMA, PTOM, ... 26-4-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	435,63(1	435,63(1)	407,50(1)	407,50(1)	360,63(1)	360,63(1)	332,50(1)	332,50(1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	4.669,38	4.669,38	4.388,13	4.388,13	4.356,88	4.356,88	4.075,63	4.075,63
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	2.865,00	3.146,25	3.146,25	3.146,25	2.552,50	2.833,75	2.833,75	2.833,75
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	1. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	4.798,13	4.798,13	4.798,13	4.798,13	4.485,63	4.485,63	4.485,63	4.485,63
	11.01-915	II. altra	2.698,13	2.698,13	2.698,13	2.698,13	2.541,88	2.541,88	2.541,88	2.541,88
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	513,75	513,75	513,75	513,75	357,50	357,50	357,50	357,50
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	2.518,13	2.518,13	2.518,13	2.518,13	2.361,88	2.361,88	2.361,88	2.361,88
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	2.376,25	2.376,25	2.376,25	2.535,63	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.379,38
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. Semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	5.298,75	5.298,75	5.298,75	5.298,75	4.986,25	4.986,25	4.986,25	4.986,25
	11.02-070	III. di orzo	4.669,38	4.669,38	4.388,13	4.388,13	4.356,88	4.356,88	4.075,63	4.075,63
	11.02-090	IV. di avena	2.865,00	3.146,25	3.146,25	3.146,25	2.552,50	2.833,75	2.833,75	2.833,75

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-4-1973 al 4-4-1973	Paesi terzi 5-4-1973	Paesi terzi dal 6-4-1973 al 25-4-1973	Paesi terzi 26-4-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-4-1973 al 4-4-1973	SAMA... 5-4-1973	SAMA... dal 6-4-1973 al 25-4-1973	SAMA... 26-4-1973
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	579,38	579,38	579,38	579,38	266,88	266,88	266,88	266,88
	11.02-114	2. altri	4.798,13	4.798,13	4.798,13	4.798,13	4.485,63	4.485,63	4.485,63	4.485,63
	11.02-117	b. altri	2.698,13	2.698,13	2.698,13	2.698,13	2.541,88	2.541,88	2.541,88	2.541,88
	11.02-130	VI. di riso	513,75	513,75	513,75	513,75	357,50	357,50	357,50	357,50
	11.02-191	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	2.518,13	2.518,13	2.518,13	2.518,13	2.361,88	2.361,88	2.361,88	2.361,88
	11.02-193	IX. di sorgo	2.376,25	2.376,25	2.376,25	2.535,63	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.379,38
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	4.029,38	4.029,38	3.779,38	3.779,38	3.873,13	3.873,13	3.623,13	3.623,13
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	1.602,50	1.761,88	1.761,88	1.761,88	1.446,25	1.605,63	1.605,63	1.605,63
	11.02-250	bb. altra	2.708,75	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.552,50	2.833,75	2.833,75	2.833,75
	11.02-271	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	3.861,25	3.861,25	3.861,25	3.861,25	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	4.029,38	4.029,38	3.779,38	3.779,38	3.873,13	3.873,13	3.623,13	3.623,13
	11.02-330	2. di avena	2.708,75	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.552,50	2.833,75	2.833,75	2.833,75
	11.02-371	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	3.861,25	3.861,25	3.861,25	3.861,25	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	4.184,38	4.184,38	4.184,38	4.184,68	4.028,13	4.028,13	4.028,13	4.028,13
	11.02-402	b. di segala	3.840,63	3.840,63	3.840,63	3.840,63	3.684,38	3.684,38	3.684,38	3.684,38
	11.02-403	c. di granturco	4.143,13	4.143,13	4.143,13	4.143,13	3.986,88	3.986,88	3.986,88	3.986,88
	11.02-404	d. di sorgo	3.638,13	3.638,13	3.638,13	3.888,13	3.481,88	3.481,88	3.481,88	3.731,88
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	5.002,50	5.002,50	5.002,50	5.002,50	4.846,25	4.846,25	4.846,25	4.846,25
	11.02-515	II. di segala	4.588,13	4.588,13	4.588,13	4.588,13	4.431,88	4.431,88	4.431,88	4.431,88

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-4-1973 al 4-4-1973	Paesi terzi 5-4-1973	Paesi terzi dal 6-4-1973 al 25-4-1973	Paesi terzi 26-4-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-4-1973 al 4-4-1973	SAMA... 5-4-1973	SAMA... dal 6-4-1973 al 25-4-1973	SAMA... 26-4-1973
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	6.364,38	6.364,38	5.973,75	5.973,75	6.051,88	6.051,88	5.661,25	5 661,25
	11.02-571	IV. di avena	2.425,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.268,75	2.518,75	2.518,75	2 518,75
	11.02-572	V. di granturco	4.143,13	4.143,13	4.143,13	4.143,13	3.986,88	3.986,88	3.986,88	3 986,88
	11.02-573	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	3.861,25	3.861,25	3.861,25	3.861,25	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3 705,00
	11.02-575	VIII. di sorgo	3.638,13	3.638,13	3.638,13	3.888,13	3.481,88	3.481,88	3.481,88	3 731,88
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	3.245,63	3.245,63	3.245,63	3.245,63	3.089,38	3.089,38	3.089,38	3 089,38
	11.02-625	II. di segala	2.981,88	2.981,88	2.981,88	2.981,88	2.825,63	2.825,63	2.825,63	2 825,63
	11.02-640	III. di orzo	2.625,00	2.625,00	2.465,63	2.465,63	2.468,75	2.468,75	2.309,38	2 309,38
	11.02-660	IV. di avena	1.602,50	1.761,88	1.761,88	1.761,88	1.446,25	1.605,63	1.605,63	1 605,63
	11.02-681	V. di granturco	2.698,13	2.698,13	2.698,13	2.698,13	2.541,88	2.541,88	2.541,88	2 541,88
	11.02-682	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	2.518,13	2.518,13	2.518,13	2.518,13	2.361,88	2.361,88	2.361,88	2 361,88
	11.02-684	VIII. di sorgo	2.376,25	2.376,25	2.376,25	2.535,63	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2 379,38
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	2.625,00	2.625,00	2.465,63	2.465,63	2.468,75	2.468,75	2.309,38	2 309,38
	11.02-730	2. di avena	1.602,50	1.761,88	1.761,88	1.761,88	1.446,25	1.605,63	1.605,63	1 605,63
	11.02-771	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	2.518,13	2.518,13	2.518,13	2.518,13	2.361,88	2.361,88	2.361,88	2 361,88
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	5.153,75	5.153,75	4.841,25	4.841,25	4.841,25	4.841,25	4.528,75	4 528,75
	11.02-840	2. di avena	3.148,75	3.461,25	3.461,25	3.461,25	2.836,25	3.148,75	3.148,75	3 148,75
	11.02-851	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	4.480,63	4.480,63	4.480,63	4.480,63	4.168,13	4.168,13	4.168,13	4 168,13
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	5.764,38	5.764,38	5.764,38	5.764,38	5.451,88	5.451,88	5.451,88	5 451,88
	11.02-865	b. di segala	5.298,75	5.298,75	5.298,75	5.298,75	4.986,25	4.986,25	4.986,25	4 986,25
	11.02-891	c. di granturco	4.798,13	4.798,13	4.798,13	4.798,13	4.485,63	4.485,63	4.485,63	4 485,63
	11.02-892	d. di sorgo	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.511,25	3.917,50	3.917,50	3.917,50	4 198,75
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	920,00	920,00	920,00	920,00	607,50	607,50	607,50	607,50
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-4-1973 al 4-4-1973	Paesi terzi 5-4-1973	Paesi terzi dal 6-4-1973 al 25-4-1973	Paesi terzi 26-4-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-4-1973 al 4-4-1973	SAMA… 5-4-1973	SAMA… dal 6-4-1973 al 25-4-1973	SAMA… 26-4-1973
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	5.764,38	5.764,38	5.764,38	5.764,38	5.451,88	5.451,88	5.451,88	5.451,88
	11.02-941	II. di segala	5.298,75	5.298,75	5.298,75	5.298,75	4.986,25	4.986,25	4.986,25	4.986,25
	11.02-942	III. di orzo	4.669,38	4.669,38	4.388,13	4.388,13	4.356,88	4.356,88	4.075,63	4.075,63
	11.02-943	IV. di avena	2.865,00	3.146,25	3.146,25	3.146,25	2.552,50	2.833,75	2.833,75	2.833,75
	11.02-944	V. di granturco	4.798,13	4.798,13	4.798,13	4.798,13	4.485,63	4.485,63	4.485,63	4.485,63
	11.02-945	VI. di riso	513,75	513,75	513,75	513,75	357,50	357,50	357,50	357,50
	11.02-946	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	2.518,13	2.518,13	2.518,13	2.518,13	2.361,88	2.361,88	2.361,88	2.361,88
	11.02-948	IX. di sorgo	2.376,25	2.376,25	2.376,25	2.535,63	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.379,38
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	2.584,38	2.584,38	2.584,38	2.584,38	2.271,88	2.271,88	2.271,88	2.271,88
	11.02-980	II. altri	2.181,25	2.181,25	2.181,25	2.181,25	1.868,75	1.868,75	1.868,75	1.868,75
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	591,88	591,88	563,75	563,75	323,13	323,13	295,00	295,00
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.301,25	1.301,25	1.301,25	1.301,25	126,25	126,25	126,25	126,25
	11.06-805	II. non nominati	5.074,38	5.074,38	5.074,38	5.074,38	3.899,38	3.899,38	3.899,38	3.899,38
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	5.953,75	5.953,75	5.953,75	5.953,75	5.391,25	5.391,25	5.391,25	5.391,25
	11.07-105	b. altro	4.590,63	4.590,63	4.590,63	4.590,63	4.028,13	4.028,13	4.028,13	4.028,13
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	4.871,25	4.871,25	4.593,13	4.593,13	4.308,75	4.308,75	4.030,63	4.030,63
	11.07-305	b. non nominato	3.781,88	3.781,88	3.574,38	3.574,38	3.219,38	3.219,38	3.011,88	3.011,88
	11.07-600	B. torrefatto	4.314,38	4.314,38	4.072,50	4.072,50	3.751,88	3.751,88	3.510,00	3.510,00
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.301,25	1.301,25	1.301,25	1.301,25	238,75	238,75	238,75	238,75
	11.08-200	II. amido di riso	2.106,88	2.106,88	2.106,88	2.106,88	513,13	513,13	513,13	513,13

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-4-1973 al 4-4-1973	Paesi terzi 5-4-1973	Paesi terzi dal 6-4-1973 al 25-4-1973	Paesi terzi 26-4-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-4-1973 al 4-4-1973	SAMA, PTOM... 5-4-1973	SAMA, PTOM... dal 6-4-1973 al 25-4-1973	SAMA, PTOM... 26-4-1973
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.301,25	1.301,25	1.301,25	1.301,25	238,75	238,75	238,75	238,75
	11.08-500	V. altri	1.301,25	1.301,25	1.301,25	1.301,25	119,38	119,38	119,38	119,38
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri *zuccheri; sciroppi; succedanei* del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.311,25	5.311,25	5.311,25	5.311,25	311,25	311,35	311,25	311,25
	17.02-235	b. altri	3.676,25	3.676,25	3.676,25	3.676,25	238,75	238,75	238,75	238,75
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.311,25	5.311,25	5.311,25	5.311,25	311,35	311,25	311,25	311,25
	17.02-285	b. non nominati	3.676,25	3.676,25	3.676,25	3.676,25	238,75	238,75	238,75	238,75
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.311,25	5.311,25	5.311,25	5.311,25	311,25	311,25	311,25	311,25
	17.05-405	II. altri	3.676,25	3.676,25	3.676,25	3.676,25	238,75	238,75	238,75	238,75
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-4-1973 al 4-4-1973	5-4-1973	dal 6-4-1973 al 25-4-1973	26-4-1973	dall'1-4-1973 al 4-4-1973	5-4-1973	dal 6-4-1973 al 25-4-1973	26-4-1973
23.02 (*segue*)		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	747,50	747,50	747,50	747,50	747,50	747,50	747,50	747,50
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.195,63	1.195,63	1.195,63	1.195,63	1.195,63	1.195,63	1.195,63	1.195,63
	23.02-117	2. non nominati	2.391,25	2.391,25	2.391,25	2.391,25	2.391,25	2.391,25	2.391,25	2.391,25
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	598,13	598,13	598,13	598,13	598,13	598,13	598,13	598,13
	23.02-135	b. altri	2.391,25	2.391,25	2.391,25	2.391,25	2.391,25	2.391,25	2.391,25	2.391,25
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso .	9.671,25	9.671,25	9.671,25	9.671,25	296,25	296,25	296,25	296,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(11534)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di vice ispettore amministrativo in prova nella carriera direttiva amministrativa.

Le prove scritte del concorso a quattro posti di vice ispettore amministrativo in prova nella carriera direttiva amministrativa, indetto con decreto ministeriale n. 08020 del 5 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1973, avranno luogo in Roma presso il Ministero degli affari esteri, sesto piano, sala concorsi, con inizio il 24 ottobre 1973, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di diritto amministrativo.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede alle ore otto e trenta, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

(11587)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1973, registrato il 22 giugno 1973, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1973;

Letta la nota n 2007 in data 8 giugno 1973, con la quale il presidente della corte d'appello di Potenza, nell'informare che il dott. Giuseppe Vitale, componente effettivo di quella commissione, è stato trasferito ad altra sede, propone la sostituzione del medesimo con il dott Diodato Gagliardi, sostituto procuratore generale della Repubblica di Potenza;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Diodato Gagliardi, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Potenza, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello, in sostituzione del dott. Giuseppe Vitale.

Roma, addì 11 luglio 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Registro n. 36 Grazia e Giustizia, foglio n. 279

(11472)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1973, registrato il 22 giugno 1973, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1973;

Letta la nota n. 1754 in data 11 luglio 1973, con la quale il presidente della corte d'appello di Genova nell'informare che il prof. Piergiorgio Lucifredi, componente effettivo di quella commissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di incompatibilità, propone la sostituzione del medesimo con il prof Mario Bessone dell'Università degli studi di Genova;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Mario Bessone, nato a Genova il 24 settembre 1940, dell'Università degli studi di Genova, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Genova in sostituzione del prof. Piergiorio Lucifredi.

Roma, addì 31 luglio 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Registro n. 36 Grazia e Giustizia, foglio n. 280

(11473)

Sostituzione di due componenti effettivi della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 1475 in data 3 luglio 1973, con la quale il presidente della corte di appello di Messina, nell'informare che il prof. Orazio Buccisano e l'avv. Antonio Vermiglio, componenti effettivi di quella commissione, hanno chiesto di essere sostituiti nell'incarico, propone la sostituzione degli stessi, rispettivamente, con il prof. Giuseppe De Stefano dell'Università degli studi di Messina e con l'avv. Giacomo De Domenico, dell'ordine di Messina;

Poiché si ravvisano necessarie dette sostituzioni;

Decreta:

Il prof. Giuseppe De Stefano, nato a Torre del Greco il 20 febbraio 1905, dell'Università degli studi di Messina e l'avv. Giacomo De Domenico, nato a Messina il 19 gennaio 1909, dell'ordine degli avvocati procuratori di Messina, sono nominati componenti effettivi della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Messina, in sostituzione, rispettivamente, del prof. Orazio Buccisano e dell'avv. Antonio Vermiglio.

Roma, addì 11 luglio 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Registro n. 36 Grazia e Giustizia, foglio n. 272

(11474)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1973, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1974 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, di otto borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE FISICHE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica degli stati aggregati;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche);
7) Strumentazione e tecnologia.

II. — MATERIE MICROBIOLOGICHE ED EPIDEMIOLOGICHE (Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Micologia;
4) Epidemiologia;
5) Immunologia;
6) Microbiologia degli alimenti;
7) Istologia normale e patologica;
8) Igiene degli alimenti.

III. — MATERIE PARASSITOLOGICHE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia e fisiologia dei parassiti;
2) Infezioni da protozoi e da metazoi;
3) Entomologia applicata;
4) Tassonomia dei parassiti.

IV. — MATERIE VETERINARIE (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Alimentazione animale.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopradette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1974; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo di laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) frequenza dei corsi universitari nelle materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata, entro le ore d'ufficio, alla sede dell'Istituto stesso - Archivio (viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono alla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto, all'arrivo, il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia o meno riportato condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate nell'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengono alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengono indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di frequenza dei corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza dei corsi stessi;

b) eventuale *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco, lettere *b*), *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, foto-copie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, dall'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8 (l'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali, la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni 20.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni 30.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando trovano integrale applicazione per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai canditati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1974.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) ed 8) dell'art. 8, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) ed 8) dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa alla assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dello art. 10 del presente decreto, i 120 giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo 210 giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1973
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 184

(schema esemplificativo della domanda).

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . c.a.p. . . . tel. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse *di studio a cittadini italiani* che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . . nell'ambito delle materie . . . .

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonché dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

5) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unico elenco.

Data, .

(firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .

. . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(11589)

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;
Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1973, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1974 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;
Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, di ventidue borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, comprendenti ciascuna, i relativi campi di studio e di ricerca cui, i borsisti dovranno dedicarsi:

I. - MATERIE BIOLOGICHE (Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:
1) Biologia molecolare;
2) Ematologia;
3) Nutrizione;
4) Endocrinologia;
5) Fisiologia e fisiopatologia;
6) Farmacologia;
7) Neuropsicofarmacologia;
8) Fisiofarmacologia cardiovascolare;
9) Radiobiologia;
10) Biostatistica;
11) Tossicologia dei farmaci;
12) Tossicologia degli antiparassitari;
13) Tossicologia degli additivi e dei contaminanti alimentari.

II - MATERIE CHIMICHE (Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:
1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Tecnologie farmaceutiche;
4) Chimica tossicologica;
5) Chimica bromatologica;
6) Chimica fisica;
7) Chimica teorica;
8) Chimica organica;
9) Radiochimica;
10) Tecniche spettrometriche.

III. - MATERIE FISICHE (Borse n. 9)

Campi di studio e di ricerca:
1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica degli stati aggregati;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche);
7) Strumentazione e tecnologia.

IV - MATERIE PARASSITOLOGICHE (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:
1) Ecologia e fisiologia dei parassiti;
2) Infezioni da protozoi e da metazoi;
3) Entomologia applicata;
4) Tassonomia dei parassiti.

V. - MATERIE VETERINARIE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Alimentazione animale.

VI. - MATERIE DI INGEGNERIA SANITARIA (Borse n 3)

Campi di studio e di ricerca:
1) Depurazione delle acque;
2) Igiene ambientale;
3) Termotecnica e tecnica del freddo;
4) Smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
5) Edilizia sanitaria;
6) Tecnologia dei materiali;
7) Tecnologie alimentari.

VII. - MATERIE DI ELETTRONICA BIOMEDICA (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
1) Strumentazione e tecniche per l'acquisizione di dati biomedici;
2) Strumentazione e tecniche per l'elaborazione di dati biomedici;
3) Tecnologie sanitarie operative;
4) Bioingegneria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1974; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione, sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio, non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali e stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata, entro le ore d'ufficio, alla sede dell'Istituto stesso - Archivio (viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia o meno riportato condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo, sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengono indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico, che privato.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di licenza di scuola media di secondo grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, con l'indicazione del voto complessivo riportato, nonchè della data di conseguimento della licenza medesima. I certificati di licenza, rilasciati in base alle precedenti disposizioni, saranno ritenuti validi, per l'ammissione al concorso, soltanto se sugli stessi saranno indicati i voti riportati nelle singole materie di esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere *b*), *d*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, foto-copie, e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compresi, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8. L'Amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'Amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa, può essere prorogato per un periodo massimo di giorni 20.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni 30.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto viene, rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendono partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti o pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie, nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie, elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1974.

Art. 15

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) ed 8) dell'art. 8 del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere quanto risulta ai suddetti numeri: 7) ed 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni, di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i 120 giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo 210 giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'Amministrazione del provvedimento adottato, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1973
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 185

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . , c.a.p. . . tel. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca ., nell'ambito delle materie .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;
2) non aver riportato condanne penali;
3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;
4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;
5) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;
6) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;
7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

. . . .
(firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .
. . . . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(11588)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 83, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con il 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. Ten. CC. cpl. Antonazzo Mariano, nato il 14 novembre 1943 . . . . punti 38,70
2. Ten. CC. cpl. Catalano Andrea, nato il 29 luglio 1944 . . . . » 38,63
3. Ten. CC. cpl. Murgia Gilberto, nato il 5 aprile 1944 . . . . » 38,09
4. Ten. CC. cpl. Cipani Alessandro, nato il 19 gennaio 1946 . . . . » 37,80
5. S. ten. CC. cpl. cong. Sivori Eduardo, nato il 29 luglio 1948 . . . . . . » 37,70
6. Ten. CC. cpl. Poggianti Renzo, nato il 6 ottobre 1945 . . . . » 37,55
7. S. ten. CC. cpl. Paniconi Fausto, nato il 23 dicembre 1950 . . . . » 37,45
8. Ten. CC. cpl. Di Pasquale Sergio, nato il 13 settembre 1941 . . . . . . » 37,27
9. Ten. CC. cpl. Bianchi Enzo, nato il 3 febbraio 1946 . . . . » 37,15
10. Ten. CC. cpl. Agarossi Giovanni, nato il 16 settembre 1942 . . . . » 37,05
11. S. ten. CC. cpl. Bavaro Domenico, nato il 2 gennaio 1946 . . . . » 37,00
12. Ten. CC. cpl. De Ciuceis Ettore, nato il 30 maggio 1947 . . . . » 36,96
13. Ten. CC. cpl. Giovannelli Nazzareno, nato il 22 febbraio 1945 . . . . » 36,89

14. Ten. CC. cpl. Favarolo Antonio, nato il 27 aprile 1944 . punti 36,85
15. S. ten. CC. cpl. Madau Giovanni Luigi, nato il 28 ottobre 1945 » 36,55
16. Ten. CC. cpl De Santis Oronzo, nato il 9 settembre 1945 » 36,49
17. Ten. CC. cpl. Marimpietri Rosario, nato il 10 luglio 1946 . » 36,38
18. Ten. CC. cpl. Facchini Michele, nato il 31 dicembre 1941 » 36,36
19. S. ten CC. cpl. Anchesi Loris, nato il 16 ottobre 1949 » 35,85
20. S. ten. CC. cpl. Bevilacqua Fabio, nato il 16 febbraio 1947 » 35,80
21 Ten. CC. cpl. Tomeo Saverio, nato il 5 marzo 1943 » 35,80
22. S. ten. CC. cpl. Foglia Luigi, nato l'8 giugno 1945 . » 35,74
23. Ten. CC. cpl. Bianchi Nicola, nato il 23 marzo 1943 » 35,60
24. S. ten. CC. cpl. Sica Vito, nato il 9 marzo 1948 » 35,51
25. Ten. CC. cpl. Scaturi Salvatore, nato il 23 marzo 1941 » 35,50
26. Ten. CC. cpl. Corbo Luca, nato il 17 gennaio 1948 . » 35,30
27 S. ten. CC. cpl. Notaristefano Luigi, nato il 20 agosto 1949 » 35,25
28. S. ten. CC. cpl. Di Paolo Valdo, nato il 18 settembre 1947 . » 35,21
29. Ten. CC. cpl. Regoli Sergio, nato il 25 marzo 1949 » 35,14
30. S. ten. CC. cpl. Ventura Orazio, nato il 21 gennaio 1945 » 34,99
31. S. ten. CC. cpl. Ippolito Pasqualino, nato il 17 settembre 1948 . » 34,93
32. S. ten. CC. cpl. Mandoj Alfredo, nato il 5 dicembre 1947 » 34,91
33. Ten. CC. cpl. Tursi Federico, nato il 7 ottobre 1946 » 34,87
34. S. ten. CC. cpl Squassoni Ferdinando, nato il 23 gennaio 1948 . » 34,73
35. S. ten. CC. cpl. Colonna Fanfulla Ugo, nato il 4 novembre 1946 » 34,65
36. S. ten. CC. cpl. Scala Gennaro, nato il 16 maggio 1949 » 34,54
37. Ten. CC. cpl Mataluna Emilio, nato il 30 giugno 1947 . » 34,51
38. Ten. CC. cpl. Manfredini Vittorino, nato il 17 febbraio 1946 » 34,45
39. S. ten. CC. cpl. Margiotta Salvatore, nato il 4 dicembre 1944 » 34,43
40. Ten. CC. cpl. Iosue Nicola, nato il 6 agosto 1947 . » 34,34
41 S. ten. CC. cpl. Lorenzini Luciano, nato il 23 febbraio 1949 » 34,33
42. Ten. CC. cpl. Sigismondi Evandro, nato il 9 settembre 1948 . » 34,21
43. S. ten. CC. cpl. Bozzato Giovanni Battista, nato il 21 marzo 1943 . » 33,70
44. S. ten. CC. cpl. Cerasoli Francesco, nato il 28 ottobre 1948 » 33,18
45. S. ten. CC. cpl. Bruni Ferdinando, nato il 15 luglio 1946 . » 33,10

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Antonazzo Mariano . punti 38,70
2. Catalano Andrea . . » 38,63
3. Murgia Gilberto » 38,09
4. Cipani Alessandro » 37,80
5. Sivori Eduardo . . » 37,70
6. Poggianti Renzo » 37,55
7. Paniconi Fausto punti 37,45
8. Di Pasquale Sergio » 37,27
9. Bianchi Enzo . » 37,15
10. Agarossi Giovanni » 37,05
11 Bavaro Domenico » 37,00
12. De Ciuceis Ettore » 36,96
13. Giovannelli Nazzareno » 36,89
14. Favarolo Antonino » 36,85
15 Madau Giovanni . » 36,55

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. De Santis Oronzo . . . . punti 36,49
2. Marimpietri Rosario . . . . » 36,38
3. Facchini Michele . . . . » 36,36
4. Anchesi Loris . . . . » 35,85
5. Tomeo Saverio . . . . » 35,80
6. Bevilacqua Fabio . . . . » 35,80
7. Foglia Luigi . . . . » 35,74
8. Bianchi Nicola . . . . » 35,60
9. Sica Vito . . . . » 35,51
10. Scafuri Salvatore . . . . » 35,50
11. Corbo Luca . . . . » 35,30
12. Notaristefano Luigi . . . . » 35,25
13. Di Paolo Valdo . . . . » 35,21
14. Regoli Sergio . . . . » 35,14
15. Ventura Orazio . . . . » 34,99
16. Ippolito Pasqualino . . . . » 34,93
17. Mandoj Alfredo . . . . » 34,91
18. Tursi Federico . . . . » 34,87
19. Squassoni Ferdinando . . . . . . » 34,73
20 Colonna Fanfulla Ugo . . . . . . » 34,65
21. Scala Gennaro . . . . » 34,54
22. Mataluna Emilio . . . . » 34,51
23. Manfredini Vittorino . . . . . . » 34,45
24 Margiotta Salvatore . . . . . . » 34,43
25. Iosue Nicola . . . . » 34,34
26. Lorenzini Luciano . . . . » 34,33
27. Sigismondi Evandro . . . . » 34,21
28. Bozzato Giov. Battista . . . . . . » 33,70
29. Cerasoli Francesco . . . . » 33,18
30. Bruni Ferdinando . . . . » 33,10

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1973

Il Ministro: Tanassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1973
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 141

(11553)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° agosto 1973, relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso a due posti di comandato presso la scuola annessa all'Istituto storico italiano per il medioevo riservati a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 29 agosto 1973, nel titolo del provvedimento, alla prima riga, e nelle premesse del medesimo, al secondo comma, prima riga, dove è scritto: «...a *due posti*...», deve leggersi: «...ad *un posto*...».

(11601)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1973, n. **25**.

Concessione indennità di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali o periferici non trasferiti, messo a disposizione della regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 26 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dello Stato, proveniente da Servizi centrali o periferici non trasferiti alle Regioni, messo a disposizione della regione Abruzzo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, destinato a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, è corrisposta, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio, l'indennità di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 e per l'esercizio 1973.

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 giugno 1973

DE CECCO

(11334)

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1973, n. **26**.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 (sesto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 23 *luglio* 1973)

(11335)

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1973, n. **27**.

Assistenza estiva ed invernale all'infanzia, all'adolescenza ed alla gioventù.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 6 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza estiva ai fanciulli, agli adolescenti e ai giovani nel quadro dei servizi sociali per il tempo libero, si realizza con l'organizzazione di centri estivi (soggiorni di vacanza, campeggi e centri permanenti di soggiorno estivo ed invernale).

Le finalità degli interventi sono:

a) creare supporti socio-educativi ad integrazione delle attività formative svolte dalla famiglia e dalla scuola;

b) favorire lo sviluppo integrale della personalità del minore mediante esperienze di vita comunitaria integrate alla comunità locale;

c) promuovere a livello locale, mediante la collaborazione di enti, comunità montane e organismi che operano nel settore, servizi sociali comunitari per l'infanzia, l'adolescenza e la gioventù.

Art. 2.

La Regione autorizza, su domanda, l'apertura di centri di assistenza estiva per i minori e la gestione dei centri stessi, previo accertamento da parte dei competenti uffici regionali dei dipartimenti assistenza e affari sociali — dei requisiti minimi nei settori igienico-sanitario, della funzionalità socio-assistenziale e di gestione, in relazione anche alla ricettività delle strutture.

Art. 3.

L'ufficiale sanitario del comune ove viene organizzato il centro, provvede ad esercitare la vigilanza ai sensi delle norme in vigore.

Art. 4.

Gli uffici regionali dei dipartimenti assistenza e affari sociali disporranno visite al fine di accertare i criteri di funzionalità e di gestione e, ove necessario per il miglioramento del servizio, formuleranno suggerimenti e detteranno norme di esecuzione.

Art. 5.

In casi di accertata irregolarità o di mancata rispondenza ai criteri minimi di funzionalità e di gestione, l'autorizzazione sarà revocata con provvedimenti del presidente della giunta, che ordinerà la chiusura del centro.

Art. 6.

Per il corrente anno 1973 sono concessi contributi a enti, istituti, comunità ed associazioni per l'organizzazione di campeggi e di colonie estive destinate all'assistenza di minori.

Il contributo regionale viene fissato per le colonie nella misura di L. 1.500 giornaliere e per ciascun minore assistito e per un massimo di 25 giorni, per i campeggi nella misura di L. 1.200 giornaliere per un massimo di 12 giorni per ciascun minore assistito.

Ai minori delle colonie estive viene concesso altresì un contributo di L. 15.000 pro-capite per il corredo personale.

Alla ripartizione ed alla assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, provvede la Giunta regionale.

Art. 7.

Per il corrente anno 1973 sono concessi contributi ad enti, istituti comunità ed associazioni per la gestione di centri di assistenza invernale - primaverile ai minori (asili, doposcuola, refezioni).

Il contributo regionale viene fissato nella misura di L. 150 giornaliere per ciascun minore assistito e per un massimo di giorni 100 (dicembre-marzo).

Alla ripartizione ed alla assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, provvede la giunta regionale.

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge, valutabile in L. 400 milioni per l'anno 1973, si provvede per L. 150.000.000 mediante prelevamento dal « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedmimenti legislativi in corso » iscritto nel capitolo 1500 dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 1973 e per L. 250.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 745 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio stesso.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 è istituito ed iscritto il capitolo 756 così denominato: « Concorso nelle spese per l'organizzazione e la gestione dell'assistenza estiva ed invernale ai minori, sostenuto da istituti, enti ed associazioni », con lo stanziamento di L. 400.000.000, ed allocato nel titolo 1 — spese correnti; sezione IV — Azione ed interventi nel campo sociale; rubrica n. 2, giunta regionale — Assistenza pubblica, categoria IV — Trasferimento. Lo stanziamento del suddetto capitolo 745 è ridotto da L. 800.000.000 a L. 550.000.000 ed è soppressa nell'elenco n. 3 allegato al bilancio stesso la partita « Contributi per l'assistenza estiva e invernale » iscritta per L. 150 milioni.

Art. 9.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 luglio 1973

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1973, n. 28.

Concessione di contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi e alle comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 6 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765; 18 aprile 1962, n. 167; 3 dicembre 1971, n. 1102; 11 giugno 1971, n. 426 e 22 ottobre 1971, n. 865, la Regione concede contributi in conto capitale per gli anni 1974, 1975 e 1976 a comuni e loro consorzi e alle comunità montane.

Gli strumenti urbanistici per i quali possono essere concessi i contributi sono i seguenti:

1) piani regolatori intercomunali;

2) piani regolatori generali e varianti generali;

3) regolamenti edilizi con annessi Programmi di fabbricazione e relative variazioni;

4) piani particolareggiati;

5) piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

6) piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

7) piani urbanistici delle comunità montane;

8) piani di sviluppo e di adeguamento delle attività commerciali.

Art. 2.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici di cui ai punti 1 - 5 - 6 dell'art. 1 e per i piani particolareggiati aventi per oggetto le zone « A » del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nei confronti dei quali il contributo può essere elevato sino alla misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

Possono essere concessi, altresì, contributi agli Enti di cui al primo comma dell'art 1 per la costituzione di « Uffici di piano » che provvedano alla formazione ed attuazione di piani regolatori intercomunali o di piani di zona consortili ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 modificata dall'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I contributi sono concessi ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.

Dai contributi per la formazione di piani intercomunali e dei piani di zona consortili sono escluse le quote di competenza dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

Art. 3.

I contributi sono corrisposti in relazione a due programmi semestrali per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976.

Le domande per la concessione dei contributi, dette al presidente della giunta regionale debbono essere presentate entro il 15 marzo ed il 15 settembre di ciascun anno per i programmi relativi, rispettivamente, al primo e secondo semestre 1974, 1975 e 1976

Le domande devono essere corredate da copia della deliberazione relativa all'affidamento dell'incarico a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani che si intendono predisporre, da una dettagliata relazione illustrativa, da un analitico preventivo di spesa, dalla indicazione delle modalità con le quali l'amministrazione intende far fronte all'aliquota a suo carico e, per il caso di consorzi tra comuni, dalle delibere di costituzione del consorzio di ciascun comune interessato.

La spesa si intende comprensiva degli oneri occorrenti per la consulenza, le indagini preliminari e la documentazione cartografica e deve ricevere il visto di congruità da parte degli organi professionali.

La concessione di contributi verrà assentita solamente per le deliberazioni di affidamento adottate dagli enti a partire dal 1° gennaio 1973.

Per le amministrazioni che ottengano, per lo stesso titolo, contributi da parte della Cassa per il Mezzogiorno, l'onere a carico della Regione sarà concesso nella misura occorrente a coprire la eventuale differenza tra il contributo complessivo attribuibile a norma della presente legge e l'importo corrisposto dalla Cassa.

Nel caso previsto dal precedente comma, le Amministrazioni interessate, prima di inoltrare la domanda di contributo alla Regione, sono tenute a richiedere alla Cassa la concessione dei benefici previsti in favore dei comuni inclusi nei comprensori di sviluppo turistico.

Gli atti relativi devono essere, quindi, allegati alla documentazione prevista dal terzo comma del presente articolo.

Art. 4.

Per i piani regolatori intercomunali ed i piani di zona consortili, qualora le amministrazioni interessate costituiscano dal 1° gennaio 1974 appositi « Uffici di piano », il contributo regionale sarà commisurato, nella misura massima del 70%, sulla base di un piano finanziario triennale riferito all'incidenza delle retribuzioni del personale addetto all'ufficio stesso.

Il contributo di cui al comma precedente sarà erogato all'ente a ciò incaricato, in base agli accordi intervenuti tra i comuni interessati alla amministrazione dell'ufficio, in quote quadrimestrali.

Art. 5.

La giunta regionale, sulla base delle richieste avanzate dai comuni e loro consorzi e dalle comunità montane, elabora i programmi di cui all'art. 3 della presente legge, con criteri generali di assegnazione prioritaria che tengano conto, come elementi preferenziali, delle seguenti circostanze:

1) l'obbligo per un comune alla redazione del piano regolatore generale;

2) la dichiarazione, per il territorio comunale, di zona sismica di prima o seconda categoria;

3) la presenza nel comune di particolari emergenze storico-ambientali;

4) l'inclusione del territorio comunale nell'ambito di piani per consorzi di aree industriali.

I predetti programmi sono approvati dal consiglio regionale.

Art. 6.

Dopo l'approvazione di ogni programma il presidente della giunta regionale, sentito il comitato regionale tecnico-amministrativo — sezione urbanistica e beni ambientali —, comunica all'ente richiedente il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per l'approvazione il piano urbanistico per la cui redazione è stato concesso il contributo, avvertendo l'ente che, scaduto il termine, il contributo verrà revocato.

Art. 7.

Sulla base dei programmi approvati dal consiglio regionale ai sensi del precedente articolo 5, la giunta eroga il contributo.

L'erogazione dei contributi è disposta dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici previsti dal secondo comma dell'articolo 1, da parte dei competenti organi regionali.

Art. 8.

La spesa prevista per l'applicazione della presente legge è determinata per il 1974, 1975 e 1976 in ragione di L. 150.000.000 annue

Nei bilanci regionali 1974, 1975 e 1976 sarà iscritto il cap « Contributi in conto capitale a favore dei comuni e loro consorzi e delle comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 22 ottobre 1971, n. 865; 11 giugno 1971, n. 462, articolo 11, 31 dicembre 1971, n. 1102 e loro successive modificazioni ed integrazioni ».

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con la maggiore entrata derivante dal naturale incremento della quota del fondo comune attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 luglio 1973

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1973, **n. 29.**

Norme modificative ed integrative della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 6 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al beneficio delle provvidenze di cui all'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 4 sono ammessi i coltivatori diretti, coloni e mezzadri che abbiano presentato domanda di contributo in data successiva al 31 marzo 1972.

Art. 2.

A beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 4, sono ammessi le cooperative, i consorzi di produttori, le associazioni di produttori, e l'ente di sviluppo in Abruzzo che abbiano presentato domanda in data successiva al 31 marzo 1972.

Art. 3.

Le somme di cui agli articoli 1, 7 e 9 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 4, non utilizzate nell'anno per cui sono stanziate, possono essere utilizzate negli anni successivi.

Art. 4.

La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 luglio 1973

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1973, n. **30.**

Istituzione del Consiglio regionale di sanità ed annesso regolamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 6 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il consiglio regionale di sanità per l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972, ed in particolare con le funzioni di:

1) prendere in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica nella Regione, esprimere pareri tecnici e ordinare indagini tecniche in materia di programmi per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera se richiesti dagli organi regionali;

2) provvedere alla compilazione dell'elenco dei componenti tecnici di commissioni ed organismi incaricati dell'organizzazione e del controllo di servizi per l'igiene e la salute pubblica quando siano richiesti dalla legge;

3) proporre la regolamentazione relativa alla medicina scolastica e sportiva, alla medicina del lavoro, alla lotta anti-insetticida, alla difesa degli inquinamenti del suolo, delle acque e dell'atmosfera e dalle radiazioni ionizzanti;

4) proporre i programmi delle vaccinazioni e delle profilassi;

5) proporre il regolamento dei servizi trasfusionali;

6) proporre il piano regolatore delle opere di risanamento igienico e delle opere di provvista di acqua;

7) proporre le norme tecniche di vigilanza sugli istituti ed i presidi di assistenza sanitaria di qualunque tipo sottoposti alla vigilanza della Regione;

8) esprimere un parere obbligatorio:

a) sui regolamenti locali d'igiene e sanità;

b) sui regolamenti d'edilizia pubblica e privata, urbana e rurale, popolare e di risanamento e relativi progetti a norma della legge 30 luglio 1959, n. 595;

c) sui regolamenti per la macerazione delle piante tessili, per la concia delle pelli, per la lavorazione di parti animali;

d) sui regolamenti del servizio veterinario e di macellazione;

e) sui regolamenti di assistenza sanitaria;

f) sui regolamenti dei servizi dei laboratori provinciali igiene e profilassi;

g) sulla costituzione dei consorzi coattivi e volontari per i servizi d'igiene e profilassi;

h) sulle piante organiche delle sedi farmaceutiche e delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche;

i) sui contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana e sui progetti o programmi per la raccolta e la distribuzione dei rifiuti solidi e per lo smaltimento dei rifiuti organici.

Sono nel contempo soppressi nelle rispettive Province:

a) i consigli provinciali di sanità;

b) i comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera;

c) i comitati provinciali per la lotta antimalarica;

d) ogni altro comitato le cui funzioni siano identificabili ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

Il consiglio regionale di sanità è composto:

a) dal componente della giunta preposto ai servizi della igiene e sanità con funzioni di presidente;

b) dagli assessori provinciali della sanità;

c) dai medici e veterinari provinciali;

d) dai presidenti delle federazioni regionali degli ordini dei medici, dei veterinari, dei farmacisti e dei biologi;

e) dal presidente dell'associazione regionale ospedali d'Abruzzo;

f) da un rappresentante delle case di cura private;

g) da sei rappresentanti sindacali del settore designati dalle confederazioni nazionali più rappresentative;

h) da sette esperti designati dal consiglio regionale, con voto limitato a cinque, nelle materie di igiene e sanità pubblica, medicina sociale, medicina del lavoro, sanità mentale, ecologia, problemi mutuo-assistenziali, tecnica ospedaliera.

Art. 3.

Il consiglio regionale di sanità è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quattro anni.

Per l'ordinamento dei lavori si serve del regolamento annesso alla presente legge.

Art. 4.

Ai componenti il consiglio spettano, per ogni seduta, un gettone di presenza e ove ne ricorrano le condizioni l'indennità di missione stabiliti dalla legge regionale.

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

CONSIGLIO REGIONALE DI SANITA'

Regolamento

Art. 1.

Il consiglio regionale di sanità è composto ed agisce secondo la legge regionale istitutiva n. 30 del 25 luglio 1973 ed è presieduta dal componente della giunta addetto ai servizi della sanità e sicurezza sociale.

Art. 2.

Il presidente convoca il consiglio, ne dirige e modera i lavori, impone l'osservanza del regolamento e mantiene i rapporti con gli organi regionali. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente, che è eletto a maggioranza semplice nella prima riunione.

Art. 3.

Le funzioni di segretario sono svolte da un componente eletto a maggioranza semplice con distinta votazione nel corso della prima adunanza, coadiuvato da un funzionario il quale sovraintende alla redazione del processo verbale, alla formulazione degli atti e alla conservazione dei documenti.

Art. 4.

Il presidente, il vice-presidente ed il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza del consiglio, con il compito di formulare il calendario e l'ordine dei lavori nonchè di provvedere alla esecuzione delle decisioni adottate.

Art. 5.

Il consiglio può organizzarsi in gruppi di studio; in ogni gruppo sarà scelto un coordinatore. Ogni gruppo cui sia affidato l'esame preliminare di particolari problemi o compiti d'indagini non può essere composto da più di un quinto dei componenti il consiglio.

Art. 6.

Per la discussione degli argomenti nel consiglio o nei gruppi vengono nominati un relatore di maggioranza o ove occorra uno o più relatori di minoranza. E' sempre garantita ad ogni componente la facoltà di esprimere il suo pensiero e il suo voto.

Il presidente o il coordinatore, secondo i casi, stabiliscono i termini per la presentazione delle relazioni.

Art. 7.

Il consiglio e i gruppi di studio sono convocati rispettivamente dal presidente o dai coordinatori con avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti all'o.d.g. da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Le riunioni devono aver luogo in aule o locali della Regione o in uffici regionali.

Art. 8.

Le sedute del consiglio e dei gruppi non sono mai pubbliche ma possono esservi invitate, a giudizio dell'ufficio di presidenza, le persone che si ritiene possano o debbano portare il loro contributo.

Art. 9.

Il consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa di almeno un quarto dei suoi componenti su un oggetto debitamente motivato. L'adunanza ha luogo, per deliberazione dell'ufficio di presidenza, entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 10.

Il presidente apre e chiude la seduta, la quale inizia sempre con la lettura e l'approvazione del processo verbale, su cui non è concessa la parola se non per chiarimenti o rettifiche.

La discussione deve vertere sugli argomenti iscritti all'o.d.g. a meno che non vi siano aggiunti argomenti urgenti presentati da almeno un quarto dei componenti.

Il presidente è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale sia all'inizio della seduta e sia ogni qualvolta si stia per procedere ad eventuale votazione. In mancanza di numero legale la seduta è rinviata di almeno un'ora nello stesso giorno oppure è sciolta.

Art. 11.

Le votazioni sono sempre palesi eccetto il caso che non trattino di persone, per cui hanno luogo a scrutinio segreto.

Art. 12.

Il presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste; i componenti che risultano assenti al momento della chiamata decadono dal loro turno.

Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di un medesimo argomento, tranne che per un richiamo al regolamento e per fatto personale.

Art 13.

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale, di modo che il presidente decida. In caso di insistenza nella richiesta, decide il consiglio senza discussione e per alzata di mano.

Art. 14.

Nessun oratore può eccedere il limite di tempo concordato. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato. Il presidente può togliere la parola a un oratore che abbia richiamato due volte all'argomento; se l'oratore torna a discostarsene decide il consiglio senza discussione e per alzata di mano.

Art. 15.

Le norme previste nei precedenti articoli si applicano anche per la condotta dei gruppi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 luglio 1973

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1973, n. 31.

Integrazione della legge regionale « Istituzione del Consiglio regionale di sanità », approvata dal Consiglio regionale il 21 giugno 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 6 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 1, secondo comma, della legge regionale concernente l'istituzione del consiglio regionale di sanità, approvata dal consiglio regionale il 21 giugno 1973, dopo le parole « sono nel contempo soppressi nelle rispettive province », vanno aggiunte le parole « per quanto riguarda le competenze della Regione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 luglio 1973

CRESCENZI

(11336)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1973, n. 12.

Alienazione di immobili ad uso abitazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 agosto 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a vendere, a trattativa privata, gli alloggi descritti nell'elenco - allegato *A*) della presente legge, al prezzo a fianco di ciascuno indicato.

Art. 2.

Gli alloggi sono offerti in prelazione di compravendita agli attuali locatari, purchè dipendenti regionali in attività di servizio e purchè essi o i loro familiari conviventi non siano proprietari di altro alloggio nel comune ove sono situati gli alloggi.

Per ottenere la compravendita degli alloggi, gli interessati devono farne richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e stipularne il relativo contratto entro i successivi trenta giorni.

Hanno altresì titolo a beneficiare della prelazione, purchè locatari, i dipendenti regionali in quiescenza, il coniuge superstite o i dipendenti entro il primo grado, già conviventi con il dipendente regionale al momento del decesso in attività di servizio o in quiescenza.

Art. 3.

Il prezzo dell'alloggio può essere pagato in tutto o in parte all'atto della stipulazione del contratto di compravendita, oppure, in tutto o per la residua parte mediante rate mensili costanti, comprensive dell'interesse annuo scalare del 5 per cento, per una durata non superiore ad anni venticinque.

Il tasso di interesse di cui al primo comma è ridotto all'1 per cento in favore dei dipendenti regionali in attività di servizio il cui trattamento economico annuo, pensionabile, non superi le L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e al 2,50 per cento nel caso in cui il trattamento economico superi le L. 2.500.000 ma sia inferiore a L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila).

I benefici di cui al precedente comma sono applicabili anche in favore del dipendente regionale in quiescenza e del coniuge superstite, che fruisca di una pensione non superiore a L. 2.500.000 rispettivamente di una pensione annua da lire 2.500.000 a L. 3.500.000.

Nel caso di pagamento rateale l'acquirente ha facoltà di provvedere in qualsiasi momento al pagamento in unica soluzione del residuo debito. Le spese inerenti e conseguenti al contratto di compravendita sono a totale carico degli acquirenti.

Nel contratto di compravendita o nel verbale di licitazione privata di cui al successivo art. 4, è inserita una clausola per la quale spetta alla Regione il diritto di prelazione al prezzo pattuito tra Regione ed acquirente nel caso che questi intenda rivendere l'alloggio entro i successivi dieci anni.

Art. 4.

Gli alloggi non venduti nei termini previsti dall'art. 2 della presente legge sono offerti in vendita al prezzo base fissato nell'elenco allegato *A*) della presente legge ed alle condizioni di pagamento previste nel precedente articolo, a tutti i dipendenti regionali in attività di servizio.

La vendita è effettuata mediante licitazione privata, da tenersi col metodo di cui all'art. 73, lettera *c*), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, al quale sono invitati in primo esperimento i dipendenti regionali in attività di servizio il cui trattamento economico annuo pensionabile non superi le 2.500.000, con avviso pubblicato almeno trenta giorni prima della data fissata per la licitazione, sul « Bollettino Ufficiale », parte quarta, della Regione e affisso contemporaneamente e per quindici giorni consecutivi nell'albo regionale delle sedi di Trento e di Bolzano.

Nel primo esperimento di licitazione sono ammesse solamente offerte in aumento rispetto al prezzo base indicato all'art. 1.

Qualora rimangano invenduti uno o più alloggi, entro sessanta giorni dal primo si procederà ad un secondo esperimento di licitazione al quale sono ammessi tutti i dipendenti regionali in attività di servizio e nel quale sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo base indicato all'art. 1, ridotto del 20 per cento.

Art. 5.

Gli alloggi siti in Trento in via Lorenzoni, via Buccella, 32 e via S. Pio X n. 14-16 costruiti con il contributo dello Stato, sono ceduti in proprietà secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231.

Non si applica il disposto di cui al primo comma dello art 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del *1959*.

Art. 6.

Gli alloggi di cui al precedente art. 5 eventualmente non richiesti in proprietà dagli aventi diritto, saranno alienati secondo le norme dell'art. 4 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 agosto 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1973, n. 13.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1973 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *agosto* 1973)

(11124)

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1973, n. 14.

Norme transitorie per l'assunzione al posto di sovraintendente sanitario e di direttore sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1975, in deroga a quanto stabilito allo art. 75, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, l'assunzione al posto di sovraintendente sanitario presso gli enti ospedalieri della Regione è effettuata mediante pubblico concorso per titoli e colloquio.

Il colloquio verte su argomenti di igiene e tecnica ospedaliera.

Per l'ammissione al concorso, il requisito del servizio di ruolo in ospedale di prima categoria o regionale oppure in ospedale di seconda categoria o provinciale, in qualità di primario per almeno dieci anni, è considerato equivalente ai requisiti stabiliti al primo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

In deroga a quanto stabilito all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la commissione esaminatrice del concorso per l'assunzione al posto di sovraintendente sanitario, indicato al primo comma del presente articolo, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

60 punti per titoli;
40 punti per il colloquio

In deroga a quanto stabilito all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, al servizio di ruolo in qualità di primario in ospedale regionale o di prima categoria oppure in ospedale provinciale o di seconda categoria, si attribuiscono due punti, rispettivamente un punto e mezzo per ogni anno.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1975 per l'ammissione al pubblico concorso per titoli ed esami per l'assunzione al posto di direttore sanitario presso enti ospedalieri della Regione, il requisito del servizio di ruolo in ospedale di prima categoria o regionale oppure in ospedale di seconda categoria o provinciale, in qualità di primario per almeno otto anni, è considerato equivalente al requisito dell'idoneità nazionale a direttore sanitario, stabilito nel primo comma dell'art 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

In deroga a quanto stabilito all'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, al servizio di ruolo in qualità di primario in ospedale regionale o di prima categoria oppure in ospedale provinciale o di seconda categoria, si attribuiscono due punti, rispettivamente un punto e mezzo per ogni anno

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 settembre 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1973, n. **15.**

Modifica della denominazione del comune di Castello di Fiemme in quella di Castello-Molina di Fiemme.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del comune di Castello di Fiemme, in provincia di Trento, è modificata in quella di « Castello-Molina di Fiemme ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 settembre 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1973, n. **16.**

Aumento della spesa annua autorizzata con la legge regionale 11 novembre 1971, n. 42.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua di lire 82 milioni autorizzata con la legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, per la corresponsione a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri dell'indennità per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario in corso a lire 132 milioni.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 50 milioni si provvede per l'esercizio finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 settembre 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1973, n. **17.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio sede del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione dell'edificio da adibire a sede del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1973 la spesa di lire 1.700 milioni.

Art. 2.

Per la copertura dell'onere di cui al precedente articolo è autorizzata l'accensione di uno o più mutui passivi di importo corrispondente, al tasso annuo non superiore all'8 per cento, da estinguersi in trenta semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio finanziario 1973.

All'onere di lire 100 milioni, corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973.

Al maggior onere di lire 100 milioni, previsto per gli esercizi dal 1974 in poi rispetto all'esercizio 1973, si farà fronte con una aliquota della maggiore entrata relativa alla somma dovuta alla Regione in luogo della compartecipazione al gettito della soppressa imposta generale sull'entrata.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 settembre 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(11361)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.